

13091-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 23/01/2018

MATILDE CAMMINO
ANTONIO PRESTIPINO
MARGHERITA TADDEI
LUCIANO IMPERIALI
GIOVANNA VERGA

- Presidente - Sent. n. sez.
173/2018
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.46129/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI
LAMEZIA TERME

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;

sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che chiede l'inammissibilita';

Uditi i difensori, avv. (omissis) e (omissis), che insistono per il
rigetto del ricorso del P.M., associandosi alla richiesta del P.G.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 30 maggio 2017 il gip del tribunale di Lamezia Terme applicava nei confronti di (omissis) la misura cautelare reale del sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma di € 289.043,73, contestualmente alla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di attività di imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, in relazione a diversi episodi di estorsione in danno di 22 lavoratori dell'azienda agricola (omissis) soc. coop. A.r.l., azienda della quale l'indagato era stato legale rappresentante dal 1996 in poi.

2. Secondo l'incolpazione provvisoria, lo Statti avrebbe costretto le persone offese ad accettare trattamenti retributivi inferiori a quelli formalmente risultanti dalla buste paga sottoscritte dagli interessati, con la minaccia, altrimenti, di mancata assunzione o di licenziamento.

2.1. I fatti sarebbero emersi dalle dichiarazioni dei lavoratori vessati, e dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, questi ultimi orientati, inizialmente, sulle mensilità delle retribuzioni di Gennaio e Febbraio 2016, ma proiettate poi sugli anni precedenti.

3. Con ordinanza nr. 127/2017 del 4 luglio/26 settembre 2017, il Tribunale della libertà di Catanzaro annullava il decreto di sequestro preventivo del g.i.p. per difetto di fumus in ordine a tutte le ipotesi estorsive.

3.1. Il tribunale rileva anzitutto che solo per il periodo gennaio-febbraio 2016 erano state acquisite le corrispondenti buste paga dei lavoratori dell'azienda; afferma, poi, che per le stesse mensilità e per gli anni 2014-2015 lo (omissis) avrebbe fornito la prova di avere corrisposto ai lavoratori somme pari o addirittura maggiori rispetto a quelle dovute; rileva la genericità delle deposizioni testimoniali relative agli anni più remoti, anche con riferimento alla necessità di distinguere, ai fini delle valutazioni del caso, tra le singole voci che compongono la retribuzione di lavoratori regolarmente assunti; prende infine specificamente in esame la posizione dei lavoratori (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis), esprimendo forti perplessità in ordine all'attendibilità del (omissis) e del (omissis) rilevando, in generale, un'insuperabile difficoltà di contestualizzazione temporale delle accuse con riferimento a rapporti di lavoro protrattisi da lunghi anni con continui rinnovi delle assunzioni, in uno con la segnalazione del pericolo di sovrapporre l'ipotesi estorsiva a meri inadempimenti contrattuali.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Lamezia Terme, denunciando, in sostanza, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione del quadro indiziario sotteso alla misura personale; e il vizio di violazione di legge (punto 6 del ricorso, pag. 19 e ss., in particolare pag. 27) con riferimento ai principi che presiedono alla valutazione del fumus commissi delicti ai fini dell'adozione di misure cautelari reali.



5. Ha resistito al ricorso la difesa, con note scritte corredate di produzione documentale

Considerato in diritto

1. La prima parte dell'atto di impugnazione è chiaramente riferibile alla misura interdittiva personale, non oggetto, tuttavia, del provvedimento impugnato (tra l'altro, a pag. 17 il PM ricorrente censura le valutazioni dei giudici territoriali con esplicito riferimento al tema dei gravi indizi di colpevolezza).

1.1. Peraltro, è rilevabile anche una certa contraddizione tra l'analisi della gravità indiziaria e la dichiarata limitazione del ricorso al sequestro preventivo, provvedimento indicato dal PM impugnante come la parte di interesse della più articolata ordinanza cautelare del g.i.p.

2. Le deduzioni del ricorrente sulla gravità indiziaria riverberano però anche sul profilo del fumus commissi delicti (esplicitamente affrontato alle pagg. 27 e ss.), e possono essere recuperate nella misura in cui dall'analisi del costrutto motivazionale dell'ordinanza possano inferirsi, su questo o quel tema oggetto di valutazione, o assoluti vuoti motivazionali o, all'opposto, eccessi di motivazione rispetto allo schema valutativo tipico del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di cautela reale.

2.1 Sulla riconducibilità del difetto assoluto di motivazione al vizio di violazione di legge, che costituisce il parametro esclusivo dell'impugnazione di legittimità di provvedimenti impositivi di cautele reali, non c'è alcun dubbio (nel senso che nella nozione di violazione di legge si debbano ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, cfr. Cass. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio)..

2.2. Ma anche la questione dell'eccesso di motivazione è sussumibile, in effetti, sotto il paradigma del vizio di violazione di legge, alla stregua delle più meditate argomentazioni contenute in ricorso da pag. 27 in poi, nella parte in cui il PM ricorda che in sede di riesame di provvedimenti di sequestro la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti investe soltanto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, sia pure in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, e non può essere compiuta nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa.

2.3. Va rilevato che Il Pm cita, al riguardo, un precedente non del tutto appropriato (Cass. nr. 25320/2016), in quanto attinente ad una fattispecie di sequestro probatorio, misura rispetto alla quale l'onere di motivazione del giudice si atteggia in modo molto meno incisivo, trattandosi di uno strumento di cautela che concorre spesso a definire esso stesso i termini

concreti della notitia criminis, oltre a salvaguardare l'esigenza di assicurazione delle prove anche nelle fasi "embrionali" del procedimento penale (Nel senso che in tema di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, debba essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro, cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 2787 del 03/12/2015 Cc. Rv. 265776; N. 41360 del 2015 Rv. 265273).

2.4. La valutazione del fumus commissi delicti nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede, invece, indubbiamente, un maggior impegno argomentativo. La misura dovrà essere giustificata anche con un adeguato approccio alla direzione soggettiva dell'accusa e a tutti i presupposti della responsabilità penale, essendo demandata al giudice una valutazione più stringente in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, con la conseguenza che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi"(cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49478 del 21/10/2015 Cc. Rv. 265433).

2.4.1. Si tratta pur sempre, però, di una valutazione sommaria, che non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49188 del 09/09/2015 Cc. (dep. 14/12/2015) Rv. 265556) e che rimane ben distante dalla verifica dell'alto grado di probabilità di un futuro giudizio di colpevolezza che deve giustificare una misura personale, tanto che si ammette che l'accertamento negativo della gravità indiziaria non interferisce necessariamente con l'apprezzamento della sussistenza del fumus commissi delicti come presupposto di una misura reale (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22207 del 29/04/2014 Cc. (dep. 29/05/2014) Rv. 259758).

3. Ebbene, deve ritenersi che il tribunale non abbia fatto buon governo, nella specie, dei suddetti principi. Si deve premettere che le condotte contestate sono certamente sussumibili sotto il paradigma dell'art. 629 cod. pen. Secondo il costante indirizzo di legittimità dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, integra, infatti, il delitto di estorsione, la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate inducendoli a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, e, ciò, tanto se il fatto sia commesso nel corso del rapporto di lavoro, con la minaccia larvata di licenziamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017 Ud. Rv. 269905), tanto se il datore di lavoro imponga illecite condizioni contrattuali in sede di

costituzione del rapporto, con la minaccia larvata di non assunzione (SENT. Sez. 2 , n. 16656 del 20/04/2010) Rv. 247350 Imp. Privitera ed altro).

3.1. Non c'è dubbio, poi, sull'inequivocabile direzione soggettiva dell'accusa, indirizzata verso un soggetto che avrebbe commesso i fatti valendosi dei suoi poteri gestionali all'interno della cooperativa "(omissis)".

3.2. Nemmeno potrebbe dubitarsi della sussistenza del dolo tipico della fattispecie incriminatrice, se dovesse risultare provato che l'indagato si assicurò l'ingiusto profitto dell'imposizione, ai lavoratori della sua azienda, di condizioni contrattuali deteriori con la sottoscrizione di false buste paga, costringendoli ad acconsentire alla dissimulazione della realtà, con corrispondente sacrificio economico.

4. Tanto premesso non può trascurarsi, anzitutto, che nel caso di specie le indicazioni di prova a carico dello (omissis) provengono da fonti dichiarative idonee a fornire una rappresentazione diretta dei fatti e corroborate, secondo l'accusa, dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali competenti.

4.1. Né si può dissentire dal PM ricorrente quando lamenta l'indebito "campionamento" effettuato dal Tribunale tra le varie persone offese, con l'esame specifico della posizione di quattro soltanto dei lavoratori interessati rispetto ad un totale di 22.

4.1.1. Ancora, del tutto lacunosa è, nelle valutazioni del tribunale, l'indicazione, priva di qualunque riferimento processuale, dei pagamenti effettuati dallo (omissis) a favore dei lavoratori espressamente indicati, ritenuti pari o addirittura superiori al dovuto. Sul punto, lo stesso PM finisce anzi in un certo senso con il soccorrere gli enunciati soltanto assertivi ed apodittici dei giudici territoriali, nella misura in cui riferisce i pagamenti ad accordi conciliativi o transattivi, impregiudicata, però, la loro problematicità, dal momento che la caratterizzazione conciliativa o transattiva della definizione delle singole controversie lascerebbe di per sé intatta l'ipotesi di precedenti condotte illecite dell'indagato, come non manca efficacemente di puntualizzare il PM. ricorrente.

5. In conclusione, rispetto al compendio probatorio analizzato, che imprime, tendenzialmente, all'accusa, un apparente crisma di plausibilità sotto il profilo del fumus commissi delicti, le valutazioni dei giudici territoriali, del tutto lacunose in merito ad aspetti non secondari della vicenda processuale, si avventurano troppo, per il resto, sul terreno di un approfondito apprezzamento di merito, con il sindacato sull'attendibilità di questo o di quel testimone o sulla presumibile tenuta complessiva del quadro probatorio, troppo incisivo ed "anticipato", e proiettato, in sostanza, sulla verifica della concreta fondatezza dell'accusa, in contrasto con i limiti intrinseci alla verifica del fumus di cui si è già detto.


Alla stregua delle precedenti considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che dovrà analizzare anche la documentazione offerta dalla difesa, sul merito della quale non è compito di questa Corte di pronunciarsi, in assenza di una precedente mediazione argomentativa, sul punto, del giudice territoriale.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23/01/2018.

Il consigliere relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 21 MAR. 2018



Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

